SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 107**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 maggio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 19:

CIR - Compagnie industriali riunite, società per azioni, in Leini: Estrazione di obbligazioni.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1992.

Banco di Napoli, società per azioni: Obbligazioni «O.C.I. tasso variabile 1987/1992 - 29ª emissione» sorteggiate il 15 aprile 1992.

Banco di Napoli - Direzione generale:

Sezione credito agrario

Obbligazioni «13,30% - 1990/2005 - Emissione 41ª» e «12% 1991/2001 - 44ª emissione» sorteggiate il 15 aprile 1992.

Sezione credito fondiario

Obbligazioni «13% - 1991/2006 - 114ª emissione» sorteggiate il 15 aprile 1992.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni «13% - 1990/2000 - 69ª emissione» sorteggiate il 15 aprile 1992.

Credito mobiliare, società per azioni, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni già estratte che cadranno in prescrizione dal 1° luglio 1992.

Istituto mobiliare italiano, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1992, n. 278.

Disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici tra la concessionaria telefonica, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e le utenze;

Ritenuto altresì che dalle incertezze potrebbero derivare ripercussioni negative in termini di investimenti e di occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le tariffe telefoniche, a decorrere dal 16 gennaio 1991 e fino all'adozione del nuovo provvedimento di adeguamento tariffario, sono regolate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, recante adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica

SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 279.

Regolamento recante modificazioni al regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, recante approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 9, comma 2, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;

b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;»;

b) all'art. 42, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione.»;

c) all'art. 51, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure la licenza di pilota privato di velivolo;»;

d) all'art. 60, comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2° grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;»;

e) all'art. 83, comma 3, le parole: «Le domande devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,»;

f) all'allegato *A*, tabella di equiparazione I. Licenze e attestati, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *f)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la stessa disposizione di applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attività di volo;»;

2) alla lettera *h)*, numero 1), le parole «in lingua inglese» sono sostituite dalle seguenti: «in lingua italiana o inglese;»;

3) alla lettera *i)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché abbiano svolto la suindicata attività di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese.»;

4) alla lettera *q)*, numero 1), dopo le parole: «al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile» sono inserite le seguenti: «civile o militare»;

5) alla lettera *r)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «civile o del titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle autorità militari italiane;»;

6) dopo la lettera *s)* è aggiunta la seguente:

«*s-bis)* licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica:

1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni dall'azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 29

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si trascrive il testo dell'ultimo comma all'art. 731 del codice della navigazione, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 213/1983: «Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 «Licenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561».

— La legge n. 141/1963 reca: «Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero». In seguito le suddette denominazioni sono state modificate rispettivamente in «Ministero dei trasporti» (legge 14 agosto 1974, n. 377, art. 13) e «Direzione generale dell'aviazione civile» (legge 31 ottobre 1967, n. 1085, art. 1).

— Il D.P.R. n. 566/1988 è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1989.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 566/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9 (*Limite massimo di età*). — 1. Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per:

a) *piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;*

b) *piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;*

c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;

d) istruttori di paracadutismo».

— Il testo dell'art. 42 del D.P.R. n. 566/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 42 (*Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione*). — 1. Il Ministero dei trasporti rilascia ai titolari di licenze aeronautiche, che svolgono attività di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i voli effettuati.

2. A richiesta degli interessati l'attività di volo è convalidata, con visto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, dall'ufficio controllo del traffico dell'aeroporto su cui è stato effettuato l'atterraggio, o dalla competente direzione di circoscrizione di aeroporto, sulla base dei dati forniti dagli organi preposti all'assistenza al volo.

3. L'attività di volo può essere anche convalidata dalle direzioni di circoscrizione di aeroporto sulla base dei dati risultanti dal quaderno tecnico di bordo e dalla dichiarazione specifica resa dal pilota interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. L'attività di volo dei titolari di licenze aeronautiche professionali, impiegati dalle imprese di navigazione aerea che effettuino i servizi di trasporto di linea, non di linea e di lavoro aereo, o dalle imprese di costruzioni aeronautiche, può essere convalidata sulla base della documentazione fornita dalle imprese medesime, purché nel computo e nell'attribuzione del tempo di volo siano osservate le disposizioni del presente regolamento.

5. L'attività degli ispettori di volo ministeriali è convalidata dal competente ufficio centrale delle licenze ed abilitazioni aeronautiche, sulla base dei dati risultanti dal libretto di volo dell'interessato, confermati dal capo del servizio che ne ha disposto l'impiego.

6. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro operativo o d'addestramento, rilascia agli allievi il libretto di attestazione dell'istruzione, sul quale viene annotata, sotto la responsabilità del direttore della scuola, ovvero del centro, e del capo istruttore, che vi appongono entrambi il visto, l'attività d'addestramento svolta in conformità ai programmi ministeriali.

7. L'attività di addestramento in volo e l'annotazione degli esiti finali dei corsi e dei seminari di volo viene trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale di volo ed è convalidata dalla direzione di circoscrizione di aeroporto competente, sulla base dei dati annotati sul predetto libretto di attestazione dell'istruzione, provvedendo ad acquisire agli atti gli estratti del libretto di attestazione dell'istruzione.

8. L'attività aeroscolastica degli istruttori di volo e dei piloti incaricati di attività di istruzione e di controllo, può essere convalidata dalla direzione di circoscrizione di aeroporto competente anche sulla base della documentazione fornita dalle scuole di volo, dai centri operativi o d'addestramento presso cui i medesimi operano, con riferimento, ove ritenuto necessario, ai dati relativi alle ore di volo risultanti dal quaderno tecnico di bordo.

9. Alle imprese di navigazione aerea ed a quelle di costruzioni aeronautiche, alle scuole, ai centri operativi o di addestramento, è fatto obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, la documentazione attinente all'attività di volo e d'addestramento, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dei trasporti.

10. L'attività di volo non convalidata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se annotata sul libretto di volo, non è riconosciuta ai fini del conseguimento, mantenimento in corso di validità, rinnovo e reintegrazione delle licenze e delle abilitazioni.

11. Non è prescritta convalida, ai sensi del presente articolo, per quella attività di volo per la quale l'Amministrazione provveda direttamente alla rilevazione elettronica dei dati. *La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o di addestramento: tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione.*

12. I modelli del libretto personale di volo, del libretto di attestazione dell'istruzione e del quaderno tecnico di bordo sono stabiliti dal Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'art. 51 del D.P.R. n. 566/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 51 (*Licenza di pilota commerciale di velivolo*). — 1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a:

a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo;

b) svolgere, come attività professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonché in quello di lavoro aereo, le funzioni di:

1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota;

2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto più di un pilota;

c) esercitare le attività consentite dall'abilitazione al volo strumentale sul velivolo (IFR).

2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneità per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre:

a) il diploma di scuola media superiore;

b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo, *oppure la licenza di pilota privato di velivolo;*

c) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (IFR);

oppure:

a) il diploma di scuola media superiore;

b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo».

Il testo dell'art. 60 del D.P.R. n. 566/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 60 (*Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica*). — 1. La licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica salvo quanto stabilito all'art. 5, autorizza il titolare a svolgere, come attività professionale:

a) le funzioni connesse all'impiego di una stazione radio a terra, per i collegamenti con gli aeromobili in volo, della quale conosca il tipo di strumentazione e le relative procedure operative.

2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre:

a) avere superato uno specifico corso di studi presso gli istituti tecnici aeronautici di Stato;

oppure

avere svolto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, le mansioni di controllore del traffico aereo presso i competenti organi civili o militari di assistenza al volo;

oppure

aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2° grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aero club o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;

b) essere in possesso del certificato di radiotelefonista, di cui all'art. 341 del codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, rilasciato dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e del diploma di scuola media superiore.

3. I programmi delle prove teorico-pratiche sono stabiliti dal Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero delle poste e telecomunicazioni».

— Il testo dell'art. 83 del D.P.R. n. 566/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 83 (*Disposizione transitoria*). — 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni di volo o per servizi a terra, rilasciati dal Ministero dei trasporti, hanno diritto di ottenere le corrispondenti licenze, attestati e abilitazioni indicati nell'allegato *A*, tabelle di equiparazione I e II, purché i titoli siano in corso di validità.

2. I requisiti richiesti per il rilascio dei titoli di cui al comma 1, devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza.

3. *Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992*, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti. Trascorso tale termine, i titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni, che non abbiano presentato la prescritta domanda, decadono dai predetti titoli».

— Il testo dell'allegato *A*, tabella di equiparazione I, Licenze e attestati, annesso al D.P.R. n. 566/1988, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«*a)* Attestato di allievo pilota:

1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado;

b) attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili:

1) al titolare dell'attestato rilasciato ai sensi della legge 2 marzo 1974, n. 72;

c) licenza di pilota privato di velivolo:

1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado che abbia effettuato almeno 40 ore di attività di volo e superi un esame integrativo teorico/pratico stabilito dal Ministero dei trasporti;

2) al titolare del brevetto di pilota civile di secondo grado;

d) licenza di pilota commerciale limitato di velivolo:

1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato complessivamente almeno 150 ore di volo su velivolo;

e) licenza di pilota commerciale di velivolo:

1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato non meno di 200 ore su velivolo di cui almeno 150 in qualità di pilota responsabile e sia in possesso della qualificazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese;

f) licenza di pilota di linea di velivolo:

1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese, ed abbia effettuato almeno 1.500 ore di volo totali, delle quali almeno 500 di volo IFR, come pilota responsabile (ovvero 1.000 come copilota), su velivoli per la cui condotta sia prescritto più di un pilota; *la stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attività di volo;*

2) ai piloti, già autorizzati a svolgere attività di collaudo di produzione e di sperimentazione, ai quali possa essere rilasciata l'abilitazione di collaudatore di produzione o sperimentatore;

g) licenza di pilota privato di elicottero:

1) al titolare del brevetto di pilota privato di elicottero che abbia effettuato almeno 40 ore di volo su elicotteri;

h) licenza di pilota commerciale di elicottero:

1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero che abbia effettuato non meno di 200 ore di volo su elicottero di cui almeno 150 in qualità di pilota responsabile e sia in possesso dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, *in lingua italiana o inglese;*

i) licenza di pilota di linea di elicottero:

1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero, che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili in lingua inglese ed abbia effettuato 1.500 ore di volo totali, delle quali non meno di 1.000 su elicottero.

L'attività di volo su elicottero dovrà comprendere:

300 ore da pilota responsabile;
100 ore di navigazione;
50 ore su plurimotori;
50 ore di volo strumentale ovvero IFR, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo o su allenatore strumentale;
50 ore di volo notturno, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo. *La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purchè abbiano svolto la suindicata attività di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese;*

l) licenza di pilota di aliante:

1) al titolare del brevetto di pilota di aliante veleggiatore;

m) licenza di pilota di pallone libero:

1) al titolare del brevetto di pilota di pallone libero;

n) licenza di pilota di dirigibile;

1) al titolare del brevetto di pilota di dirigibile:

o) licenza di navigatore:

1) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di seconda classe, che abbia superato un esame integrativo stabilito dal Ministero dei trasporti;

2) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di prima classe;

p) licenza di tecnico di volo, con le relative abilitazioni:

1) al titolare del brevetto di motorista d'aeromobile che dimostri di aver svolto almeno 100 ore di volo nelle mansioni proprie del tecnico di volo e che sia in possesso della abilitazione alla radiotelefonia per aeromobile, in lingua inglese. L'abilitazione per tipo viene rilasciata previa dimostrazione dell'avvenuto addestramento presso un centro operativo o d'addestramento di una società di navigazione aerea, riconosciuto dal Ministero dei trasporti;

q) licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione:

1) al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile *civile o militare* che dimostri di avere svolto per almeno cinque anni le mansioni proprie del tecnico di collaudo di produzione presso imprese di costruzioni aeronautiche o enti militari;

r) licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione:

1) a coloro che dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni le relative mansioni presso un'impresa di costruzioni aeronautiche o enti militari e che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tale licenza ovvero del brevetto di motorista d'aeromobile *civile o del titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle autorità militari italiane;*

s) licenza di paracadutista:

1) al titolare di brevetto di paracadutista rilasciato dall'Aero club d'Italia, dall'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) o da altra associazione paracadutistica riconosciuta dal Ministero dei trasporti;

s-bis) *licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica:*

1) *al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno 5 anni dall'Azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS».*

92G0312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 280.

Regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale ed in particolare le norme di cui al titolo IV della citata legge;

Tenuto conto degli impegni derivanti per l'Italia dall'appartenenza all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed alla Comunità economica europea, con particolare riferimento al coordinamento delle politiche industriali dei Paesi membri nel settore dell'industria cantieristica navale, nonché delle esigenze di seguire l'evoluzione della capacità produttiva globale in relazione agli sviluppi del mercato internazionale della costruzione navale:

Tenuto conto che, in previsione della progressiva riduzione dell'intervento pubblico nel settore conseguente ai predetti impegni internazionali, occorre assicurare un adeguato controllo della capacità produttiva, in linea con gli orientamenti a suo tempo espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella sua deliberazione del 19 giugno 1984 (Approvazione del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali) per evitare che variazioni delle potenzialità produttive creino le premesse per ulteriori squilibri del mercato e dell'assetto occupazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative e le norme di organizzazione e funzionamento degli albi speciali delle imprese navalmeccaniche ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234;

Sentito il comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 212 del 21 febbraio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Quando nel presente regolamento si cita «la legge» senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.

2. Nel presente regolamento il termine «albi», senza ulteriori specificazioni, indica gli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Ai fini del presente regolamento, si considerano:

a) «imprese di costruzione navale»: le imprese che eseguono nei propri stabilimenti lavori di costruzione di navi e galleggianti;

b) «imprese di riparazione navale»: le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione, trasformazione e manutenzione di navi e galleggianti;

c) «imprese di demolizione»: le imprese che effettuano a mezzo di proprie strutture impiantistiche la demolizione di navi e galleggianti.

Art. 2.

Tenuta e struttura degli albi

1. Gli albi di cui all'art. 19 della legge sono tenuti dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero, è individuato, nell'ambito della Direzione generale del naviglio, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi. Il funzionario preposto all'ufficio responsabile della tenuta degli albi è altresì il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutto quanto attiene la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione delle imprese degli albi.

3. Ciascun albo è costituito da separati atti di iscrizione firmati dal direttore generale del naviglio e dal funzionario preposto all'ufficio responsabile degli albi, raggruppati, per quanto riguarda le imprese di costruzione e riparazione navale, in base alle categorie dimensionali di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

4. Ciascun atto di iscrizione, regolarmente datato e protocollato, è contraddistinto anche da un numero d'ordine progressivo di iscrizione e deve contenere l'oggetto dell'iscrizione stessa con le seguenti indicazioni:

a) elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale);

b) sede legale dell'impresa;

c) numero di stabilimenti di cui dispone l'impresa e loro localizzazione;

d) fascia dimensionale cui appartiene l'impresa;

e) per le sole imprese di costruzione navale, livello della capacità produttiva, dimensione massima dell'unità realizzabile in ciascuno degli stabilimenti di cui dispone l'impresa;

f) ogni ulteriore indicazione, purché di carattere non riservato, ritenuta necessaria per le esigenze di applicazione della legge e del presente regolamento.

Art. 3.

Domanda di iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione negli albi i richiedenti devono rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, corredandola dei documenti di cui ai successivi commi del presente articolo e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente regolamento.

2. Le imprese che richiedono l'iscrizione agli albi, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, devono produrre la documentazione attestante:

a) Per le imprese individuali:

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con indicazione della specifica attività dell'impresa;

2) cittadinanza italiana del titolare dell'impresa ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri purché l'impresa abbia sede legale e cantiere ubicati in territorio nazionale e si tratti di cittadini appartenenti a Stati che concedano un trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione agli albi è consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea non residenti in Italia, purché l'impresa abbia sede legale e cantieri ubicati in territorio nazionale.

b) Per le imprese costituite in forma societaria:

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della specifica attività dell'impresa;

2) vigenza rilasciata dal competente tribunale civile;

3) atto costitutivo e statuto, depositati presso la cancelleria commerciale del competente tribunale civile, in copia autentica. Per le imprese costituite in forma cooperativistica, oltre alla documentazione sin qui indicata, iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ovvero nello schedario generale delle cooperative;

4) cittadinanza italiana per tutti gli amministratori, ferma restando l'equiparazione, ai cittadini italiani, dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

3. Vanno inoltre prodotti i seguenti documenti:

a) documento rilasciato dal tribunale civile competente, attestante che l'impresa richiedente non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale;

b) attestazione del pagamento del diritto fisso e del diritto annuale richiesti per l'iscrizione agli albi speciali;

c) le schede informative di cui all'allegato *A* e all'allegato *B* del presente regolamento debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge;

d) dichiarazione con firma autenticata del titolare o degli amministratori e dei legali rappresentanti dell'impresa che non siano in corso accertamenti amministrativi o procedure giudiziali per responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori e/o infrazioni alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore. In caso di sussistenza degli stessi, le imprese richiedenti devono produrre idonea documentazione comprovante il tipo degli accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali in corso, e/o le infrazioni accertate.

4. I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma nonché quelli di qui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma del presente articolo devono essere in regola con la normativa in materia di bollo e devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto al quella della domanda di iscrizione.

Art. 4.

Procedure d'iscrizione, aggiornamento dati e sospensione o cancellazione dell'iscrizione

1. L'ufficio responsabile della tenuta degli albi procede all'istruttoria e sottopone la domanda d'iscrizione, per il relativo parere, al comitato di cui all'art. 21 della legge, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza è stata ad esso inoltrata per il parere stesso.

2. Con il medesimo procedimento di cui al comma precedente, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi provvede all'aggiornamento dei dati riportati in ciascun atto di iscrizione, sulla base dell'informativa fornita dalle imprese iscritte agli albi, in ordine agli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento, ovvero su specifica istanza dell'impresa iscritta agli albi ovvero in ogni altro caso in cui il Ministero della marina mercantile sia comunque venuto a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del predetto comma ed abbia al riguardo effettuato gli opportuni accertamenti.

3. Allorché abbia notizia del verificarsi di una delle circostanze di cui all'art. 22 della legge, il responsabile della tenuta degli albi sottopone al comitato di cui all'art. 21 della legge stessa, per il relativo parere, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dell'iscrizione, sui quali il comitato si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza è stata ad esso inoltrata.

4. Il procedimento d'iscrizione agli albi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione.

5. Il procedimento di sospensione dell'iscrizione agli albi o di cancellazione di un'impresa dagli albi deve concludersi nel termine di novanta giorni dal suo inizio.

6. Ai fini del presente articolo è fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di costruzione navale

1 Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di costruzione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilità, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti per la massima unità realizzabile nello stabilimento nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.

2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere, per ciacuno stabilimento, una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti, suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.

3. Le imprese interessate dovranno altresì comprovare la disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di strutture impiantistiche dimensionalmente idonee alla costruzione di unità definite all'art. 1 della legge, per un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata. In particolare, le imprese che effettuano la costruzione di unità a scafo metallico, dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime, salvo quanto prescritto all'art. 10 del presente regolamento:

a) area di stoccaggio di materiali siderurgici adeguatamente servita da mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi;

b) una officina attrezzata con impianti, macchinari e mezzi di sollevamento per la lavorazione (taglio e sagomatura) di lamiere e profilati;

c) mezzi idonei a garantire la movimentazione di parti di scafo, nonché di tutti i componenti di allestimento e di apparato motore delle unità costruibili;

d) bacino o scalo, ovvero piattaforma, o altro mezzo di varo idoneo per navi di dimensioni e peso non inferiori a quelle previste dall'art. 1 della legge;

e) disponibilità di aree operative coperte e/o scoperte servite di energia elettrica ed acqua;

f) idoneo magazzino per deposito dei componenti di allestimento ed apparato motore semilavorati o finiti;

g) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.

4. Le strutture impiantistiche previste nel comma precedente dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.

5. Le imprese che effettuano la costruzione di unità il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici, in luogo delle strutture di cui alle precedenti lettere *a), b), c), e)* ed *f)* del terzo comma del presente articolo dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime:

a) area coperta per lo stoccaggio di materie prime;

b) officina protetta dal pulviscolo munita di impianti per il controllo della temperatura e del tasso di umidità al fine della lavorazione di componenti di scafo;

c) scalo e mezzi di sollevamento;

d) magazzino di deposito dei materiali di allestimento e apparati motori, semilavorati o finiti.

6. Le strutture impiantistiche previste nel quinto comma del presente articolo dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.

7. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.

8. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera *d)*, della legge, l'impresa dovrà produrre il bilancio approvato e certificato dell'ultimo esercizio prima di quello in corso, corredato delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, e degli altri allegati di cui è prescritto il deposito presso il tribunale. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dovranno produrre una scheda riassuntiva dello stato patrimoniale e del conto economico, e copia delle dichiarazioni fiscali per le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto, riferite all'ultimo anno solare.

9. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.

Art. 6.

Capacità produttiva delle imprese di costruzione navale

1. La capacità produttiva delle imprese che effettuano la costruzione di navi a scafo metallico sarà determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge sulla base:

a) dell'indice medio di produttività per addetto registrato dall'industria italiana di costruzione di navi a scafo metallico nel quinquennio antecedente l'anno di entrata in vigore del presente regolamento;

b) delle strutture impiantistiche e della forza lavoro di ciascuno stabilimento;

c) dell'organizzazione produttiva dell'impresa e dello svolgimento di eventuali attività diverse dalla costruzione navale.

2. Nel caso di imprese che costruiscono unità il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici la determinazione della capacità produttiva viene effettuata con gli stessi criteri definiti al comma precedente assumendo a base dell'indice medio di produttività per addetto, riferito al particolare comparto delle imprese costruttrici di tali unità.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare ai fini della determinazione della capacità produttiva di cui al comma precedente, la lavorazione dello scafo non può essere affidata a personale che non sia regolarmente iscritto nei libri matricola dell'impresa.

Art. 7.

Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di riparazione navale

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di riparazione navale, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento la disponibilità di un responsabile tecnico nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.

2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.

3. Le imprese interessate dovranno altresì essere dotate di idonee strutture impiantistiche comprovate dalla disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di:

a) una superficie operativa di sedime permanentemente coperta di almeno 500 mq;

b) mezzi di sollevamento idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore alle 8 tonnellate;

c) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.

4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.

5. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.

6. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.

7. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera *d)*, della legge, si applica l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8.

Requisiti tecnici e relativa documentazione per l'iscrizione delle imprese di demolizione navale

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di demolizione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilità, sulla base di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa, di un responsabile tecnico, e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.

2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro, comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.

3. Le imprese interessate dovranno altresì comprovare la disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di una struttura impiantistica dimensionalmente idonea alla demolizione di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata annue. In particolare l'impresa di demolizione navale dovrà disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime:

a) scalo di alaggio o altra struttura ed attrezzatura equipollente idonea alla demolizione di navi di almeno 1.000 tonnellate di stazza lorda compensata o di rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP;

b) argani di alaggio o altro impianto equipollente tecnicamente compatibile con gli impianti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) idoneo impianto antincendi;

d) mezzi di sollevamento di cui almeno uno di 5 tonnellate e/o pontoni di almeno 10 tonnellate;

e) banchina di ormeggio.

4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.

5. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.

6. La capacità produttiva delle imprese di demolizione navale sarà determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento assumendo a base l'indice medio di produttività per addetto riferito al comparto delle imprese di demolizione.

7. Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera *d)*, della legge, trova applicazione l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9.

Attività miste

1. Le imprese che non svolgono unicamente attività di costruzione o riparazione o demolizione di navi mercantili dovranno richiedere, per ciascuna attività, l'iscrizione nel corrispondente albo, indicando la rispettiva quota d'attività e la quota di forza lavoro pertinente a ciascuna attività.

Art. 10.

Categorie dimensionali delle imprese di costruzione navale

1. Ai fini di cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di costruzione navale:

1ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento;

b) numero di dipendenti compreso tra 50 e 75;

c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5 del presente regolamento.

2ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento;

b) numero di dipendenti compreso tra 76 e 199;

c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5 del presente regolamento, ed inoltre:

1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;

2) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 30 tonnellate.

3ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma, del presente regolamento;

b) numero di dipendenti compreso tra 200 e 399;

c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del presente regolamento, lettere *a), b), c), e), f), g)* ed inoltre:

1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;

2) bacino o scalo fisso di almeno 100 m di lunghezza;

3) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 75 tonnellate.

4ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica prevista dall'art. 5, primo comma;

b) numero di dipendenti superiore a 399;

c) strutture impiantistiche previste dall'art. 5, terzo comma, del presente regolamento, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* ed inoltre:

1) area idonea al premontaggio ed allestimento di parti di scafo;
2) bacino o scalo fisso di almeno 140 m di lunghezza;
3) almeno un mezzo idoneo a sollevare, eventualmente in coppia con un altro, blocchi di peso non inferiore a 100 tonnellate.

2. Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, in una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia.

3. L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti e la sua capacità produttiva è determinata dalla somma delle capacità produttive dei singoli stabilimenti.

4. I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richiesti per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento.

5. Le strutture impiantistiche aggiuntive previste per l'appartenenza alla 2ª, 3ª, 4ª fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 5.

Art. 11.

Categorie dimensionali delle imprese di riparazione navale

1. Ai fini di cui all'art. 20, secondo comma, della legge, sono previste le seguenti fasce dimensionali delle imprese di riparazione navale:

1ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica prevista dall'art. 7, primo comma, del presente regolamento;

b) strutture impiantistiche previste dall'art. 7 del presente regolamento.

2ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica prevista dall'art. 7, primo comma, del presente regolamento;

b) strutture impiantistiche comprovate dalle seguenti disponibilità:

1) superficie operativa coperta di 1000 mq di sedime;

2) punto di ormeggio per navi di dimensioni non inferiori alle 5.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa;

3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 15 tonnellate;

4) macchinari ed attrezzature propri del tipo di lavorazione svolta;

5) numero di dipendenti non inferiore alle 30 unità;

6) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.

3ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica desumibile dalla disponibilità, per ciascuno stabilimento, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle caratteristiche della massima unità che lo stabilimento è idoneo ad accogliere nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli;

b) struttura impiantistica comprovata dalle seguenti disponibilità:

1) superficie operativa coperta di 2.000 mq di sedime;

2) punto di ormeggio per navi non inferiori alle 15.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa e dotate di mezzi di sollevamento e reti di servizio;

3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 30 tonnellate;

4) macchinari per lavorazioni di carpenteria metallica, di pezzi o parti di apparato motore e attrezzature per la lavorazione di tubi;

5) area di attrezzature per la realizzazione e la riparazione di parti di scafo;

6) numero di dipendenti non inferiore alle 50 unità;

7) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.

4ª fascia dimensionale:

comprende le imprese con i seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica desumibile dalla disponibilità, per ciascuno stabilimento, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle caratteristiche della massima unità che lo stabilimento è idoneo ad accogliere nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli;

b) strutture impiantistiche comprovate dalle seguenti disponibilità:

1) superficie operativa coperta di 10.000 mq di sedime;

2) punto di ormeggio per navi non inferiori alle 30.000 tonnellate di stazza lorda situato nelle immediate vicinanze della superficie operativa e dotate di mezzi di sollevamento e reti di servizio;

3) mezzi idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore a 100 tonnellate;

4) macchinari ed attrezzature per la lavorazione di carpenteria metallica, di pezzi o parti di apparato motore e di tubi;

5) aree per la realizzazione e la riparazione di parti di scafo;

6) numero di dipendenti non inferiore alle 200 unità;

7) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.

2. Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, un una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia.

3. L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti.

4. I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richieste per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento.

5. Le strutture impiantistiche previste per l'appartenenza alla 2ª, 3ª e 4ª fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12.

Obblighi annuali

1. Le imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale oltre all'obbligo stabilito dall'art. 22, primo comma, della legge, devono ai fini del presente regolamento, far pervenire entro il 1° febbraio di ciascun anno al Ministero della marina mercantile l'apposita scheda informativa di cui all'allegato *B* del presente regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte con riferimento all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge e corredata della documentazione del caso.

Art. 13.

Tassa fissa d'iscrizione e tassa annuale

1. La tassa fissa d'iscrizione agli albi e la tassa annuale di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge, vengono versati nella misura e secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli iscritti devono far pervenire al Ministero della marina mercantile la quietanza dell'eseguito pagamento del diritto relativo a tale anno.

3. La cancellazione dagli albi, disposta nel corso dell'anno, non comporta il diritto ad ottenere il rimborso della tassa già versata.

Art. 14.

Pubblicità degli albi

1. L'elenco delle imprese iscritte agli albi, nonché i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dagli albi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.

2. La consultazione dell'albo da parte di chi via abbia interesse e l'esame ed estrazione di copie di parti dello stesso sono disciplinati dalle disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei relativi strumenti applicativi.

Art. 15.

Mantenimento del diritto all'iscrizione agli albi

1. La permanenza dell'iscrizione agli albi negli anni successivi a quello d'iscrizione è subordinata agli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

2. La perdita dei requisiti necessari all'iscrizione degli albi comporta la cancellazione degli stessi nei modi e con le procedure previste all'art. 22, comma 4, della legge.

Art. 16.

Documentazione di iscrizione agli albi

1. L'iscrizione agli albi per i fini previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge e per qualsiasi altro fine è comprovata mediante documento, rilasciato dal funzionario responsabile degli albi su richiesta degli interessati contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento e dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

Art. 17.

Vigilanza e controllo

1. Per la vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente regolamento l'ufficio responsabile degli albi potrà avvalersi degli uffici e del personale della Direzione generale del naviglio e dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile.

2. Ai fini del controllo e della vigilanza di cui al comma precedente, le imprese iscritte agli albi sono tenute a consentire che siano disposte, a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo, visite di controllo agli stabilimenti, ai mezzi ed agli impianti dei cantieri iscritti agli albi e che siano effettuate prove sulle attrezzature di cui il cantiere è dotato. Ai medesimi fini, le imprese dovranno altresì fornire, su richiesta, i documenti relativi a prove e collaudi ritenuti necessari.

3. L'ufficio responsabile degli albi potrà sottoporre a verifica le imprese per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione agli albi.

Art. 18.

Dimensione massima dell'unità realizzabile

1. La dimensione massima dell'unità realizzabile presso ciascuno stabilimento di cui disponga l'impresa iscritta agli albi nonché la dimensione massima dell'unità che gli stabilimenti di riparazione e trasformazione navale sono in grado di accogliere è quella consentita dalla relativa capacità impiantistica e deve essere indicata dalla stessa impresa ed accertata attraverso verifiche dirette disposte dall'ufficio responsabile degli albi.

Art. 19.

Calcolo del tonnellaggio di stazza lorda compensata

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il calcolo delle tonnellate di stazza lorda compensata (T.S.L.C.) è effettuato sulla base dei coefficienti di conversione di cui all'allegato *C*.

Art. 20.

Produzione assistibile

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 della legge, nonché il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, il livello massimo della produzione assistibile nell'anno, nonché il livello della produzione annua assistibile a favore di ciascuna impresa iscritta agli albi.

Art. 21.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1992
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 319

ALLEGATO *A*

SCHEDA INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE NAVALE

SEZIONE PRIMA

Elementi di carattere generale
(relativi all'impresa)

1) Denominazione o ragione sociale dell'impresa:..........

2) Indirizzo della sede legale:..........
c.a.p. .... tel. .... telex .... codice fiscale o partita IVA ....

3) Generalità e dati anagrafici delle seguenti persone:

A) Titolare (se impresa individuale)..........

B) Legali rappresentanti (se società)..........

4) N. totale dei dipendenti dell'impresa.......... di cui: dirigenti n. .... impiegati n. .... operai n. ....

5) Stabilimenti e strutture centralizzate di cui dispone l'impresa e loro localizzazione:

6) Strutture economico-finanziarie.

Documenti richiesti per l'iscrizione:

1. Iscrizione camera di commercio, industria e artigianato indicante le specifiche attività dell'impresa (imprese individuali o società).
2. Vigenza (società).
3. Copia autenticata atto costitutivo e statuto (società).
4. Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative (società cooperative).
5. Cittadinanza italiana del titolare dell'impresa o degli amministratori ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri o documento equipollente per cittadini CEE (ditte individuali, società).
6. Cittadinanza italiana del responsabile tecnico ovvero residenza italiana per gli stranieri o documento equipollente per cittadini CEE (imprese individuali, società).
7. Cittadinanza italiana del responsabile dell'ambiente e degli impianti ovvero residenza italiana per gli stranieri o documento equipollente per cittadini CEE (imprese individuali, società, consorzi).
8. Documento del tribunale civile attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altre procedure concorsuali.
9. Ricevuta di pagamento del:
   diritto fisso;
   diritto annuale,

per l'esercizio ed il rinnovo dell'iscrizione agli albi.

10. Dichiarazione con firma autenticata del titolare o degli amministratori e dei legali rappresentanti dell'impresa di sussistenza o mancanza di accertamenti in corso o procedure giudiziali per gravi responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori e/o infrazioni debitamente accertate alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore.
11. Documentazione comprovante il tipo di accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali in corso e/o infrazioni accertate (in caso di dichiarazioni positive di cui al precedente capo).
12. Bilancio o risultanze contabili come da art. 20, lettera *d)*, della legge.

Allegati n. .... documenti.

SEZIONE SECONDA

Elementi di natura tecnica
(relativi a ciascuno stabilimento)

Stabilimento di ....

1) *Indirizzo:*

....

c.a.p. .... tel. .... telefax .... telex.......................................

2) *Generalità e dati anagrafici delle seguenti persone:*

a) responsabile tecnico:

b) Responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere:

Si allegano n. .... documenti attestanti l'iscrizione al registro di cui all'art. 276 del regolamento codice della navigazione (per il responsabile tecnico) e il rapporto di lavoro dipendente.

3) *Forza lavoro:*

Numero dirigenti
Numero quadri
Numero impiegati (di cui n. .... tecnici di supervisione).
Numero operai (di cui n. .... addetti ai servizi).

Si allegano n. .... documenti.

4) *Attività svolta* (1):

Costruzioni navali ....%.
Riparaz. e trasformazione ....%.
Demolizione ....%.
Altre ....%.

5) *Strutture impiantistiche:*

Descrizione delle strutture esistenti:

(1) Indicare la percentuale di manodopera diretta impiegata nelle attività elencate.

6) *Capacità produttiva:*

Per i cantieri di costruzione:

a) massima unità costruibile (TSL)....................................;
b) massima unità costruita con l'attuale struttura impiantistica (nome e TSL)..;
c) volume della produzione annua realizzabile (TSLC/anno)..;
d) massimo volume annuo prodotto negli ultimi cinque anni (TSLC/anno)..

Per i cantieri di riparazione:

a) massima unità accoglibile in banchina (TSL)..;
b) massima unità accoglibile in bacino (TSL)..

Per i cantieri di demolizione:

a) volume di demolizione annua realizzabile (TSLC/anno)...;
b) massimo volume annuo di demolizione realizzato negli ultimi cinque anni...

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara che il contenuto della presente scheda informativa composta di due sezioni e siglata in ogni sua pagina, così come il contenuto dei documenti allegati, corrispondente a verità.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni variazione intervenuta, secondo quanto disposto dall'art. 22, primo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Firme legali rappresentanti e/o amministratori delle imprese

ALLEGATO *B*

DATI SULLA PRODUZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE

1) Volume annuo prodotto espresso in TSL ed in TSLC (per le sole imprese di costruzione navale):
TSL .... TSLC .... (utilizzare tabella allegata al decreto ministeriale).

2) Quantitativo annuo di ore di manodopera diretta sviluppate (sia per le imprese di costruzione che di riparazione navale)..............

3) Unità costruite (lavori finiti) - Riparazioni effettuate - Demolizioni effettuate:

Nominativi	Tipologia	Proprietà	TSL	TSLC	Data ultimazione lavori

4) Unità di cui sono iniziati i lavori di costruzione, riparazione, demolizione nel corso dell'anno:

Nominativi	Tipologia	Proprietà	TSL	TSLC	Data ultimazione lavori

5) Unità non ultimate i cui lavori di costruzione/riparazione/demolizionesono iniziati nell'anno/i precedenti:

Nominativi	Tipologia	Proprietà	TSL	TSLC	Data ultimazione lavori
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....

6) Manodopera utilizzata nel corso dell'anno (indicare n. dipendenti e durata e tipologia dei contratti a termine):

....

7) Elencazione delle imprese cui siano stati affidati lavori e tipologia degli stessi:

....

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara che il contenuto della presente scheda informativa, siglata in ogni sua pagina, così come il contenuto dei documenti allegati, corrisponde a verità.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni variazione intervenuta, secondo quanto disposto dall'art. 22, primo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

Firme legali rappresentanti
e/o amministratori delle imprese

ALLEGATO *C*

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL TONNELLAGGIO COMPENSATO

Tipo di nave	Coefficiente
a) NAVI DA CARICO:	
Petroliere:	
fino a 4.000 tpl	1,70
4 - 10.000 tpl	1,15
10 - 30.000 tpl	0,75
30 - 50.000 tpl	0,60
50 - 80.000 tpl	0,50
80 - 160.000 tpl	0,40
160 - 250.000 tpl	0,30
oltre 250.000 tpl	0,25

Tipo di nave	Coefficiente
Chimiche e cisterne per prodotti:	
fino a 4.000 tpl	2,30
4 - 10.000 tpl	1,60
10 - 30.000 tpl	1,00
30 - 50.000 tpl	0,75
50 - 80.000 tpl	0,55
oltre 80.000 tpl	0,50
Rinfusiere (escluse quelle per carichi misti secchi e liquidi alla rinfusa):	
fino a 4.000 tpl	1,60
4 - 10.000 tpl	1,10
10 - 30.000 tpl	0,70
30 - 50.000 tpl	0,60
50 - 80.000 tpl	0,50
80 - 160.000 tpl	0,40
oltre 160.000 tpl	0,30
Rinfusiere per carichi misti:	
fino a 4.000 tpl	1,60
4 - 10.000 tpl	1,10
10 - 30.000 tpl	0,85
30 - 50.000 tpl	0,70
50 - 80.000 tpl	0,55
80 - 160.000 tpl	0,45
oltre 160.000 tpl	0,35
Navi da carico generale:	
fino a 4.000 tpl	1,85
4 - 10.000 tpl	1,35
10 - 20.000 tpl	1,00
20 - 30.000 tpl	0,85
30 - 50.000 tpl	0,70
50 - 80.000 tpl	0,55
80 - 160.000 tpl	0,45
oltre 160.000 tpl	0,35
Navi frigorifere:	
fino a 4.000 tpl	2,05
4 - 10.000 tpl	1,50
oltre 10.000 tpl	1,25
Navi portacontenitori:	
fino a 4.000 tpl	1,85
4 - 10.000 tpl	1,20
10 - 20.000 tpl	0,90
20 - 30.000 tpl	0,80
30 - 50.000 tpl	0,75
oltre 50.000 tpl	0,65
Navi traghetto RO-RO:	
fino a 4.000 tpl	1,50
4 - 10.000 tpl	1,05
10 - 20.000 tpl	0,80
20 - 30.000 tpl	0,70
oltre 30.000 tpl	0,65
Navi porta-auto:	
fino a 4.000 tpl	1,10
4 - 10.000 tpl	1,75
10 - 20.000 tpl	0,65
20 - 30.000 tpl	0,55
oltre 30.000 tpl	0,45

Tipo di nave	Coefficiente
Gasiere G.P.L.:	
fino a 4.000 tpl	2,05
4 - 10.000 tpl	1,60
10 - 20.000 tpl	1,15
20 - 30.000 tpl	0,90
30 - 50.000 tpl	0,80
oltre 50.000 tpl	0,70
Gasiere G.N.L.:	
fino a 4.000 tpl	2,05
4 - 10.000 tpl	1,60
10 - 20.000 tpl	1,15
20 - 30.000 tpl	0,90
30 - 50.000 tpl	0,80
oltre 50.000 tpl	0,60
b) NAVI DIVERSE:	
Navi traghetto per il trasbordo di auto:	
100 - 1.000 g.t.	3,00
1.000 - 3.000 g.t.	2,25
3.000 - 10.000 g.t.	1,65
10.000 - 20.000 g.t.	1,15
oltre 20.000 g.t.	0,90
Navi da passeggeri:	
100 - 1.000 g.t.	6,00
1.000 - 3.000 g.t.	4,00
3.000 - 10.000 g.t.	3,00
10.000 - 20.000 g.t.	2,00
oltre 20.000 g.t.	1,50
Navi da pesca:	
100 - 1.000 g.t.	4,00
1.000 - 3.000 g.t.	3,00
oltre 3.000 g.t.	2,00
Altre navi non da carico (inclusi rimorchiatori, draghe, ecc.):	
100 - 1.000 g.t.	5,00
1.000 - 3.000 g.t.	3,20
3.000 - 10.000 g.t.	2,00
oltre 10.000 g.t.	1,50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il titolo IV della legge n. 234/1989 (articoli 19-22, di seguito riportati) reca norme sugli albi speciali delle imprese navalmeccaniche.

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— L'art. 20 della citata legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 20. — 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

a) idoneità tecnica risultante dalla disponibilità di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere;

b) almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione;

c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metri-quadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate;

d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio.

2. Al fine di consentire il controllo dell'evoluzione della capacità produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di cui all'art. 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonché; per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1988, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unità assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacità produttive.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro è determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonché l'ammontare del diritto annuale».

— L'art. 23 della medesima legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 23. — 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il comitato consultivo per l'industria cantieristica.

2. Il comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto dai seguenti membri:

a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso;

b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;

d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica più rappresentative su scala nazionale.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

4. Il comitato:

a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;

b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;

c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;

d) esamina e dà pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.

5. Il comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.

6. Ai membri ed al segretario del comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti».

Nota all'art. 2:

— Per la legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-*sexies* nella legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. Se ne trascrive il testo, come modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 10-*sexies*. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10*-quater. *Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Note all'art. 4:

— Si trascrive nell'ordine, il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 234/1989:

«Art. 21. — 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il comitato per gli albi speciali dei costruttori, dei riparatori e dei demolitori navali, che dà parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi.

2. Il comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali è costituito:

a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile;

b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative;

c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile.

3. Le designazioni dei componenti il comitato, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comitato è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni.

5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile.

6. All'onere di funzionamento del comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'art. 20».

«Art. 22. — 1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'art. 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali può essere sospesa quando a carico dell'impresa si verifichi uno dei seguenti casi:

a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale;

b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori;

d) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore;

e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell art. 20, nonché degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacità produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera.

3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravità tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato;

e) recidiva o maggiore gravità, nei casi di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 2.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni.

5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficiaria. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria».

Il testo degli articoli 2 e 16 della legge n. 241/1990 già citata (si veda in nota alle premesse) è il seguente:

«Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

Note all'art. 5:

— L'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, così recita:

«Art. 275 *(Registro d'iscrizione)*. — Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.

Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:

a) le generalità dell'iscritto;

b) il domicilio;

c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso;

d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.

Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:

1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;

2) le benemerenze civili e militari;

3) il cambiamento di domicilio;

4) le condanne riportate».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 234/1989, come modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107:

«Art. 1. — 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, si seguito denominata "Direttiva CEE". *Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformità della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonché sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttività e competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti.*

2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.

3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresì a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purché i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.

5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresì a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni antiinquinamento, unità ad alta tecnologia, unità per ricerche e per lavori in mare, nonché relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.

6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità».

— Per il testo dell'art. 20 della medesima legge n. 234/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

Per il testo dell'art. 21 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.

Nota agli articoli 7, 8 e 10:

— Per il testo dell'art. 20 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si veda in note alle premesse; per il testo dell'art. 21 della medesima legge si veda in nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 14:

— Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse. Il relativo capo V (articoli 22-28) reca norme sull'accesso ai documenti amministrativi.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.

92G0318

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Bassano del Grappa entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 13 aprile 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A2111

DECRETO 30 aprile 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 13 marzo 1992: ufficio del registro di Clusone, a causa della partecipazione ad un assemblea del personale, in servizio presso il detto ufficio;

in data 13 e 14 marzo 1992: ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali dei detti uffici;

in data 20 marzo 1992: ufficio del registro di Venezia, a causa della partecipazione ad un'assemblea sindacale del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 23 marzo 1992: ufficio del registro di Piombino, a causa della partecipazione ad un'assemblea sindacale, indetta dalla C.G.I.L., del personale, in servizio presso il detto ufficio;

in data 3 e 4 aprile 1992: uffici del registro: atti privati; bollo e demanio; successioni e atti pubblici di Palermo, a causa della disinfestazione dei locali dei suddetti uffici;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 13 MARZO 1992

Regione Lombardia:
ufficio del registro di Clusone.

IN DATA 13 E 14 MARZO 1992

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Trapani;
conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IN DATA 20 MARZO 1992

Regione Veneto:
ufficio del registro di Venezia.

IN DATA 23 MARZO 1992

Regione Toscana:
ufficio del registro di Piombino.

IN DATA 3 E 4 APRILE 1992

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;
ufficio del registro successioni di Palermo;
ufficio del registro atti pubblici di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2112

DECRETO 6 maggio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Messina è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina è accertato per i giorni 10 e 11 aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2135

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 febbraio 1992.

Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;

Visto in particolare l'art. 29 di detta legge che prevede agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici demandando ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, la determinazione dei tipi di opere e dei relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici, nonché delle caratteristiche e delle modalità di rilascio della documentazione occorrente;

Tenuto conto della copertura finanziaria complessivamente prevista dall'art. 33 della predetta legge n. 9/1991 per le agevolazioni fiscali dalla stessa introdotte e dei meccanismi di conguaglio ivi previsti in relazione all'effettivo importo delle minori entrate conseguenti;

Decreta:

Art. 1.

Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali

1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:

a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella *A* allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;

g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;

h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;

i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;

l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;

m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Art. 2.

Spese deducibili

1. Sono deducibili, nei limiti previsti dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le spese, documentate come previsto dall'art. 3, relative all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.

2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al comma 1, sono altresì deducibili le spese relative all'installazione, documentate come previsto dall'art. 3, entro i limiti specifici di seguito indicati:

opere di cui all'art. 1, comma, 1, lettere *a)*, *b)*: due volte l'importo relativo all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti;

opere di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*: 50% dell'importo relativo all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.

3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all'installazione per opere di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *o)*.

4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal comma 2 dell'art. 3 sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro l'identico limite di importo possono essere dedotte le spese per l'eventuale diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.

5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dell'IVA.

Art. 3.

Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera *o)* del medesimo comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta a cui si applica la riduzione è la seguente:

a) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative all'acquisto delle apparecchiature, dei componenti e del materiale;

b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;

c) dichiarazione dell'installatore attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente richiesti dal presente decreto;

d) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati nell'unità immobiliare cui è riferita l'agevolazione fiscale prevista dal presente decreto e che detti interventi non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico;

e) eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti nel presente decreto.

2. Per le opere di cui alla lettera *a)* ed alla lettera *m)* dell'art. 1, comma 1, è richiesta, oltre a quanto prescritto al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti.

3. Per l'acquisto delle sorgenti luminose di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore, il modello ed il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1992

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992
Registro n. 8 Industria, foglio n. 100

TABELLA *A*
(Articolo 8)

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Strutture da coibentare	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = a \cdot \Delta t$ (m^2 °C h/kcal), dove Δt è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e «a» è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi
Sottotetti	a = 0,1
Terrazzi e porticati	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno	a = 0,04
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondenti almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal
Tubazione di adduzione dell'acqua calda	Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie)

DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI

Relazione illustrativa

Il decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 29 della legge n. 9/1991, ai fini delle agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici, individua:

— i tipi di opere da ammettere alle agevolazioni ed i relativi criteri di realizzazione;

— le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione attestante la realizzazione delle opere.

Il decreto precisa inoltre i casi di applicazione delle agevolazioni fiscali, nell'ambito della legge.

Adottando un'interpretazione restrittiva della norma, anche in considerazione della limitatezza della copertura finanziaria prevista, vengono ammessi alle agevolazioni fiscali gli interventi per il contenimento dei consumi energetici effettuati su edifici esistenti, eseguiti dai soggetti individuati dalla legge (persone fisiche ed enti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi).

Risultano esclusi dalle agevolazioni gli interventi sugli edifici nuovi e su parti comuni di edifici (come nel caso di condomini).

In particolare l'art. 1 definisce i tipi di opere ammessi alle agevolazioni fiscali, che sono essenzialmente gli stessi per i quali è prevista la possibilità di incentivazione in conto capitale come stabilito dall'art. 8 della legge n. 10/1991, fermo restando che il ricorso ad una delle due forme agevolative esclude l'altra.

L'art. 2 precisa le voci di costo da prendere in considerazione, individuandole come segue:

— acquisto di apparecchiature, componenti, materiali;

— installazioni;

— relazioni tecniche e diagnosi energetiche.

La deducibilità delle spese di installazione è limitata o esclusa in relazione ai diversi tipi di opere, tenendo conto dell'incidenza media di tali spese sulle singole tipologie di investimento. In particolare tale deducibilità è riconosciuta in misura doppia dell'importo delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e componenti per le opere di coibentazione, sulle quali l'installazione incide in misura maggiore. Per le altre tipologie di investimento l'ammissibilità delle spese di installazione è limitata in misura pari al 50% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e componenti, mentre è del tutto esclusa per le tipologie di intervento che non presuppongono spese di installazione o per cui dette spese siano irrilevanti.

È parimenti limitata la deducibilità delle voci relative a relazioni tecniche e diagnosi energetiche che in ogni caso non possono superare, ciascuna, il 10% del costo di realizzazione degli interventi.

All'art. 3 viene definita la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, da cui devono risultare le tipologie e le caratteristiche degli interventi di risparmio energetico messi in atto.

In particolare è stato previsto che le spese siano documentate con fatture o ricevute fiscali da cui risultino le apparecchiature, i componenti ed il materiale acquistato, nonché i lavori per la loro messa in opera.

La documentazione comprende anche la dichiarazione dell'installatore di conformità della messa in opera di apparecchiature, materiali e componenti alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, da produrre nei casi in cui la messa in opera stessa è portata in detrazione fiscale.

Infine è stata prevista la dichiarazione, da parte del soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati e che non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico.

Ove sono stati previsti specifici requisiti tecnici delle opere, questi devono essere attestati da un professionista iscritto ad un idoneo albo professionale.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere finanziario derivante dall'attuazione del decreto, si è fatto riferimento al numero di unità immobiliari esistenti, di cui circa un terzo dotate di un impianto fisso centralizzato di riscaldamento, un terzo dotate di un impianto fisso autonomo ed un terzo non dotate di alcun impianto fisso di riscaldamento (assenza completa, stufe, caminetti, od altro).

L'importo medio dell'investimento ammissibile è stimato tenendo conto del complesso delle spese per gli acquisti di impianti, componenti e materiali, per l'installazione, nonché per le relazioni tecniche e le diagnosi energetiche, con le relative limitazioni di ammissibilità.

Considerando le caratteristiche tecniche delle diverse tipologie di opere (tasso di rinnovo, strutture produttive in grado di realizzarle, tempi tecnici di esecuzione delle opere, entità delle spese ammesse), sono state sviluppate le seguenti stime:

	Numero interventi all'anno	Importo medio investimento ammissibile	Importo detraibile annuale (ML) (1)	Totale detrazioni (ML)
a) Coibentazione edifici	20.000	3,0	0,75	15.000
b) Coibentazione reti distribuzione	10.000	0,4	0,1	1.000
c) Impianti e pannelli solari	500	10,0	1,5	750
d) Impianti a pompa di calore	1.000	10,0	1,5	1.500
e) Impianti fotovoltaici	100	40,0	1,5	150
f) Caldaie ad alto rendimento	150.000	1,6	0,4	60.000
g) Caldaie a combustibili alternativi	5.000	2,0	0,5	2.500
h) Cogenerazione	100	15,0	1,5	150
i) Sistemi di termoregolazione	50.000	0,4	0,1	5.000
l) Sistemi di contabilizzazione del calore	10.000	0,6	0,15	1.500
m) Trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti autonomi a gas ad alto rendimento	100.000	3,0	0,75	75.000
n) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile	100.000	0,4	0,1	10.000
o) Lampade ad alta efficienza	500.000	0,02	0,005	2.500
Totale detrazione . . .				175.050

(1) L'importo medio unitario delle detrazioni è pari al 25% del costo medio unitario degli interventi, poiché ai sensi dell'art. 29 della legge n. 9/1991 è possibile detrarre il 50% delle spese sostenute, di cui il 25% per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e 25% per il periodo successivo; l'importo è stato comunque limitato ad 1,5 ML, considerando che la detrazione non può superare il reddito dell'immobile che è stato stimato mediamente in 1,4 ML.

Considerando un'aliquota d'imposta al 26%, risulta un minor gettito fiscale di circa 45 miliardi per il primo anno e di circa 90 miliardi per gli anni successivi, in relazione al cumularsi degli effetti della prima quota di detrazione per gli investimenti realizzati nell'anno con la seconda quota relativa agli investimenti effettuati nell'anno immediatamente precedente.

92A2137

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 aprile 1992.

Variazione dei limiti di retribuzione lorda imponibile e pensionabile per l'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo 1973, n. 44, concernenti la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, nonché le norme di attuazione delle leggi stesse di cui, rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e le successive modificazioni ed integrazioni della richiamata normativa;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché le norme di attuazione dello stesso art. 3 di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del limite massimo della retribuzione imponibile, delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Considerato che il richiamato art. 3 del predetto decreto-legge n. 86/1988 rinvia, per le successive variazioni dei limiti della retribuzione lorda ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, relativo alla modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolata la contribuzione dovuta all'INPDAI;

Visto l'accordo del 18 febbraio 1992, con il quale le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure e le decorrenze dei limiti di retribuzione dei dirigenti di aziende industriali, su cui si applicano le corrispondenti aliquote contributive e le percentuali di commisurazione delle pensioni;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI;

Valutate le risultanze annuali di gestione ed il fabbisogno dell'Istituto anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei limiti della retribuzione lorda imponibile e pensionabile per l'ordinamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sui cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono modificati come segue:

1) il limite minimo è elevato al L. 65.494.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1992 ed a L. 68.744.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1993;

2) il limite massimo è elevato a L. 180.000.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1991 ed a L. 195.000.000 con effetto dal 1° gennaio 1992.

2. Entro il limite massimo di retribuzione di cui al punto 2) del comma 1, il limite di retribuzione per la determinazione delle fasce retributive per l'applicazione delle aliquote contributive in vigore è elevato da L. 51.727.000 a L. 60.000.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1991 ed è ulteriormente elevato a L. 65.000.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1992.

3. I limiti di retribuzione che individuano le quote di retribuzione eccedentaria su cui si applicano le percentuali di commisurazione delle pensioni a carico dell'INPDAI, di cui alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, sono elevati da L. 51.727.001 a L. 60.000.001, da L. 103.454.000 a L. 120.000.000, da L. 103.454.001 a L. 120.000.001, da L. 155.181.000 a L. 180.000.000 annue dal 1° gennaio 1991, e sono ulteriormente elevati rispettivamente a L. 65.000.001, a L. 130.000.000, a L. 130.000.001, a L. 195.000.000 annue dal 1° gennaio 1992.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 aprile 1992

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 52

92A2136

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale civico di Codogno, appartenente all'unità sanitaria locale n. 54, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1987.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del 20 dicembre 1991 dell'ospedale civico di Codogno, unità sanitaria locale n. 54 del Basso Lodigiano;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale civico di Codogno, appartenente all'unità sanitaria locale n. 54, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1987.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2113

DECRETO 14 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale civico di Codogno, appartenente all'unità sanitaria locale n. 54, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del 20 dicembre 1991 dell'ospedale civico di Codogno, unità sanitaria locale n. 54 del Basso Lodigiano;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale civico di Codogno, appartenente all'unità sanitaria locale n. 54, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1988.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2114

DECRETO 14 aprile 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Delmati» di S. Angelo Lodigiano, appartenente all'unità sanitaria locale n. 55, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1974.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 12352 del 4 dicembre 1991 del presidio ospedaliero «Delmati» di S. Angelo Lodigiano, unità sanitaria locale n. 55 del Lodigiano Nord-Ovest;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero «Delmati» di S. Angelo Lodigiano appartenente all'unità sanitaria locale n. 55, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1974.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2115

DECRETO 14 aprile 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Delmati» di S. Angelo Lodigiano, appartenente all'unità sanitaria locale n. 55, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1974.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti di pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la nota del 18 dicembre 1991 del presidio ospedaliero «Delmati» di S. Angelo Lodigiano, unità sanitaria locale n. 55 del Lodigiano Nord-Ovest;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero «Delmati» di S. Angelo Lodigiano, unità sanitaria locale n. 55, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1974.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Le lastre radiografiche, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2116

DECRETO 18 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona «Sacra Famiglia» di Erba ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 4730/91 dell'11 novembre 1991 presentata dall'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal dipendente ospedale generale di zona «Sacra Famiglia» di Erba;

Considerato che l'ospedale generale di zona «Sacra Famiglia» di Erba è convenzionato con l'unità sanitaria locale n. 15 di Pontelambro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968 e dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

L'ospedale generale di zona «Sacra Famiglia» di Erba è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968. n. 15. per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2117

DECRETO 18 aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale per lungodegenti «S. Giovanni di Dio» di Gorizia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della 4 gennaio 1968, n. 15:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 4733/91 dell'11 novembre 1991 presentata dall'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal dipendente ospedale provinciale lungodegenti «S. Giovanni di Dio» di Gorizia;

Considerato che l'ospedale provinciale lungodegenti «S. Giovanni di Dio» è convenzionato con l'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia ai sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968 e dell'art. 41 della legge n. 833/1978;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale per lungodegenti «S. Giovanni di Dio» di Gorizia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A2118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 16 aprile 1992 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 aprile 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1992 è di L. 96,94, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1992 è di L. 93,91 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 aprile 1993 è di L. 88,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei rispettivi decreti.

92A2157

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «Papini» di Lama Mocogno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena del 20 giugno 1990, prot. n. 396/1 Sett., la scuola media «Papini» di Lama Mocogno (Modena) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti usata, mod. copia 1810, un televisore Phonola modello CTI, un videoregistratore Phonola Imagine Line RC 72S30.

92A2127

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari) è prolungata dal 7 marzo 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 i lavoratori licenziati, già percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75 nel comune di Sarroch (Cagliari), continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 gennaio 1991 dalla AAFES - Base U.S.A. di Vicenza, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 17 luglio 1991.

La corresponsione del trattamento, di cui al precedente comma è prolungata al 18 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dalla Base USAF - Department of the Air Force di Montevergine (Avellino), in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 30 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 marzo 1991 dalla Base U.S.A.- Department of the Navy di Agnano (Napoli), in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 24 settembre 1991.

La corresponsione del trattamento, di cui al precedente comma, è prorogata al 24 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari) è prolungata dal 7 settembre 1990 al 6 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stirv*, con sede in Crespina (Pisa) e stabilimento di Crespina (Pisa), licenziati dal 12 aprile 1986 al 2 gennaio 1989:

   periodo: dal 2 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
   CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Colgomma*, con sede in Cupramontana (Ancona) e stabilimento di Cupramontana (Ancona), licenziati dal 4 novembre 1986:

   periodo: dal 29 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
   CIPI 22 marzo 1984: dal 7 novembre 1983;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 9 febbraio 1987:

   periodo: dal 5 agosto 1990 al 4 febbraio 1991;
   CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 9 febbraio 1987:

   periodo: dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
   CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.E.R. - Calzaturifici export riuniti*, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimenti di Manerba sul Garda (Brescia), Roè Volciano (Brescia), Villanuova sul Clisi (Brescia):

periodo: dal 4 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 18 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 3 novembre 1987;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 3 maggio 1988;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 3 novembre 1987;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 novembre 1988 al 3 maggio 1989;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1989 al 3 novembre 1989;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 novembre 1989 al 3 maggio 1990;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1990 al 3 novembre 1990;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 novembre 1990 al 3 maggio 1991;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento) e stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), licenziati dal 13 agosto 1986 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Isor*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 26 gennaio 1988 al 24 giugno 1989:

periodo: dal 29 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino), licenziati dal 30 novembre 1987:

periodo: dal 31 maggio 1988 al 30 novembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino), licenziati dal 30 novembre 1987:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 31 maggio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino), licenziati dal 30 novembre 1987:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino), licenziati dal 30 novembre 1987:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino), licenziati dal 30 novembre 1987:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino), licenziati dal 30 novembre 1987:

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino), licenziati dal 30 novembre 1987:

periodo: dal 1° giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 2 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.P.L.E.*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 6 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 5 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Con.Pr.Al. - Concessionaria prodotti alimentari*, con sede in Perugia e stabilimenti di Sambuca Val di Pesa, Tavernelle V.P. (Firenze), licenziati dal 18 maggio 1990 al 17 novembre 1990:

periodo: dal 18 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 5 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

27) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ghinea*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia), licenziati dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991:

periodo: dal 22 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992: dal 16 aprile 1990;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Confezioni S. Paolo*, con sede in S. Paolo (Brescia) e stabilimento di S. Paolo (Brescia), licenziati dal 27 giugno 1987:

periodo: dal 27 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 27 giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1991.

29) Lavoratori dell'azienda *Lavanderia Fezia di Fezia Guerino*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 20 settembre 1989:

periodo: dal 21 settembre 1990 al 20 marzo 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1992.

30) Lavoratori dell'azienda *Lavanderia Fezia di Fezia Guerino*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 20 settembre 1989:

periodo: dal 21 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1992.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 26 marzo 1987:

periodo: dal 21 settembre 1990 al 20 marzo 1991;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1988.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 26 marzo 1987:

periodo: dal 21 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1988.

33) Lavoratori dell'azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Acciaierie Alpine*, con sede in Borgone di Susa (Torino) e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), licenziati dal 15 maggio 1984:

periodo: dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Acciaierie Alpine*, con sede in Borgone di Susa (Torino) e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), licenziati dal 15 maggio 1984:

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 23 aprile 1991;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 3 novembre 1984 al 22 luglio 1988:

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 18 luglio 1990;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 3 novembre 1984 al 22 luglio 1988:

periodo: dal 19 luglio 1990 al 18 gennaio 1991;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 3 novembre 1984 al 22 luglio 1988:

periodo: dal 19 gennaio 1991 al 18 luglio 1991;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 3 novembre 1984 al 22 luglio 1988:

periodo: dal 19 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 9 agosto 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1980.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 9 agosto 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1980.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 9 agosto 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1980.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 9 agosto 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1980.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore materie plastiche, operanti in Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 novembre 1986:

periodo: dal 24 maggio 1987 al 23 novembre 1987;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 24 novembre 1986;
causa: crisi di settore.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore materie plastiche, operanti in Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 novembre 1986:

periodo: dal 24 novembre 1987 al 23 maggio 1988;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 24 novembre 1986;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore materie plastiche, operanti in Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 novembre 1986:

periodo: dal 24 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 24 novembre 1986;
causa: crisi di settore.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore materie plastiche, operanti in Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 novembre 1986:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 23 maggio 1989;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 24 novembre 1986;
causa: crisi di settore.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore materie plastiche, operanti in Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 novembre 1986:

periodo: dal 24 maggio 1989 al 23 novembre 1989;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 24 novembre 1986;
causa: crisi di settore.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore materie plastiche, operanti in Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 novembre 1986:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 24 novembre 1986;
causa: crisi di settore.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico - costruzione apparecchi elettrici, codice Istat 3.10.41/346, operanti in Brembate Sopra (Bergamo), a decorrere dal 20 agosto 1989:

periodo: dal 20 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 20 agosto 1989;
causa: crisi di settore.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costruz./mont. app. radio telev. - elettroac., codice Istat 3.45.1/.3, operanti in Pinerolo (Torino), a decorrere dal 30 dicembre 1989:

periodo: dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 30 dicembre 1989;
causa: crisi di settore.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costruz./mont. app. radio telev. - elettroac., codice Istat 3.45.1/.3, operanti in Pinerolo (Torino), a decorrere dal 30 dicembre 1989:

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 30 dicembre 1989;
causa: crisi di settore.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore industria della maglia, maglieria e calze, codice Istat 436, operanti in Torino, a decorrere dal 27 novembre 1989:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 27 novembre 1989;
causa: crisi di settore.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore industria della maglia, maglieria e calze, codice Istat 436, operanti in Torino, a decorrere dal 27 novembre 1989:

periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 27 novembre 1989;
causa: crisi di settore.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore industria della maglia, maglieria e calze, codice Istat 436, operanti in Torino, a decorrere dal 27 novembre 1989:

periodo: dal 27 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 27 novembre 1989;
causa: crisi di settore.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. apparecchi el.ci per telecomunicazioni, codice Istat 344.2, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 31 dicembre 1990:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 31 dicembre 1990;
causa: crisi di settore.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore alimentare, codice Istat 417-419, operanti in Sansepolcro (Arezzo), a decorrere dal 29 dicembre 1990:

periodo: dal 29 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 29 dicembre 1990;
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, codice Istat 243.2, operanti in comune di Salerno, a decorrere dal 2 giugno 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 2 giugno 1989;
causa: crisi di settore.

22) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, codice Istat 243.2, operanti in comune di Salerno, a decorrere dal 2 giugno 1989:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 2 giugno 1989;
causa: crisi di settore.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fonderie di seconda fusione, codice Istat 311.1, operanti in comuni di Salerno e Baronissi (Salerno), a decorrere dal 26 agosto 1990:

periodo: dal 26 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 26 agosto 1990;
causa: crisi di settore.

24) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in area industriale di Alghero e Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 30 luglio 1983:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 30 luglio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in area industriale di Alghero e Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 30 luglio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in area industriale di Alghero e Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 30 luglio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

27) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in area industriale di Alghero e Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992 con effetto dal 30 luglio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

92A2092

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole e orticole:

Sorgo:

Jade G-1990	16- 2-89
Centauro	9- 3-88

Soia:

Antilope	20-12-88
Capriolo	11- 2-87
Fedor	27-12-85
Panther	20-12-88
Tiger	20-12-88

Girasole:

Adonis 82	1- 3-82
Comet	30- 5-87
Felix	27-12-85
Fundulea	27-12-85
Sorem 80	1- 3-85
Vip	30- 5-87

Mais:

Albion G-4524	6- 3-81
Berry	19-12-90
Cardinal	6- 3-81
Dream	10- 3-83
Explorer G-4621	15- 4-86
Flax	20-12-88
Funk's G-5436	15- 3-79
Funk's G-Rock W 56	21- 4-78
Help	15- 4-86
Ilex	30- 5-87
Maya 275	29- 4-69
Maya 399	29- 4-69
Oak	15- 1-90
Rocker G-4686	15- 4-86
Sharp	25-10-84
Sideral G-4668	10- 3-83
Solar G-446	13- 4-77
Spada G-4682	19-12-90
Tilia	30- 5-87
Ulmus	30- 5-87

Orzo polistico:

Leon	20-11-87
Mikado	4-11-82

Barbabietola da zucchero:

Alto	6- 6-86
Andrea	25- 1-84
Bella	28-12-84
Dana	6- 6-86
Dea	6- 6-86
Gemini	10- 7-84
Kawekatja	5- 5-80
Monbat	21- 7-83
Monoly	21- 7-83
Solamon	1- 3-82

Colza:

Brink	2- 3-76

Riso:

Indio	4-12-85
Nilo	9- 3-88

Pomodoro:

Deneb	11- 2-82
Eridano	11- 5-82
Gab	21- 6-77
Maneto	15- 4-86
Melos	15- 4-86
Peloro	2- 6-86
Rialto	15- 4-86
Romana VF Select	21- 6-77
Sanguinaro	2- 6-88
Starventure	15- 4-86
Sayonara	11- 5-82
Samuela	21- 7-83
Pigmeo	30- 5-87

Frumento duro:

Endura	11- 2-87
Murgia	23-10-80

Frumento tenero:

Fulmine	20-10-78
Senna	20-11-87

Patata:

Parel	25- 1-84

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà:

Mais: Kiwi 200 e Kappa 600.
Barbabietola da zucchero: Selbat 236, Selbat 2.
Cartamo: Ruggero, Rainulfo, Guinaro, Britto, Benno e Boemondo.
Orzo distico: Hydra.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

Mais: Brasiliano, Hawaiano e Messicano;
Soia: Brasilia;
Girasole: Caravelle e Atlantico

da: McCurdy Seed - 522 Main Street Fremont, Iowa 52561 (USA) & Helizea Agrigenetics S.p.a. - Via Provinciale, 12 - 45030 Gaiba (Rovigo),

a: Agrigenetics Co. - Centre Plaza North 35575 Curtis Boulevard, Suite 300, Eastlake, Ohio 44095 (USA)

Frumento tenero: Reno e Setta;

da: Conase - Consorzio nazionale sementi - Via Punturoli, 5 - 48017 Conselice (Ravenna)

a: Giordani Guido - Via S. Alberto, 2376 I, 40018 San Pietro in Casale (Bologna)

Erba medica: Roma;

da: Helizea Agrigentics S.p.a. - Via Provinciale, 12 - 45030 Gaiba (Rovigo)

a: Heligenetics S.r.l. - Via Mangili, 3 - 20121 Milano

Mais: Americano, New York, Tokio e New Orleans;

da: Holden's Foundation Seeds, Inc. Williamsburg, Iowa 52361 (USA) & Helizea Agrigentics S.p.a. - Via Provinciale, 12 - 45030 Gaiba (Rovigo)

a: Holden's Foundation Seeds, Inc. Williamsburg, Iowa 52361 (USA) & Corn States International Sarl - 6, rue Charles De Gaulle - 91400 Orsay (F)

Mais: Atene, Sidney e Texano;
Soia: Papeete e Tahiti;
Girasole: Concorde;
Sorgo: Trinidad e Maracaibo;

da: Agrigenetics Co. - Centre Plaza North, 35575, Curtis Boulevard, Suite 300 Eastlake, Ohio 44095 (USA) & Helizea Agrigentics S.p.a. - Via Provinciale, 12 - 45030 Gaiba (Rovigo)

a: Agrigenetics Co. - Centre Plaza North, 35575, Curtis Boulevard, Suite 300 Eastlake, Ohio 44095 (USA)

Soia: Arizona, Manila e Georgia;

da: JMS Seed Co. - 105, Pine Street Dieterich, Illinois 62424 (USA) & Helizea Agrigentics S.p.a. - Via Provinciale, 12 - 45030 Gaiba (Rovigo)

a: JMS Seed Co. - 105, Pine Street Dieterich, Illinois 62424 (USA)

Frumento duro: Appulo, Arcangelo e Daunia;

da: Consemalmo - Via Matteotti, 17 - 70121 Bari

a: Granital S.r.l. - Viale Val Padana, 133 - 00141 Roma

Soia: Eletta;

da: Agra - Società del Seme S.r.l. - Viale della Repubblica, 19 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna)

a: Agra - Società del seme S.r.l. - Viale della Repubblica, 19 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) & Agrigenetics Co. - Centre Plaza North, 35575, Curtis Boulevard, Suite 300 Eastlake, Ohio 44095 (USA)

Frumento duro: Vitron;

da: Ramon Battle Vernis S.A. - Arapilles, 17 - 28015 Madrid (E) & Helizea Agrigentics S.p.a. - Via Provinciale, 12 - 45030 Gaiba (Rovigo)

a: Semillas Battle S.A. - Plaza Palacio, 3 - Barcelona (E)

Soia: Carmen, Ortes e Oryx;

da: ABI Agripro Bioscences Inc. - 6700 Antioch, P.O. Box 2955 Shawnee Mission, Kansas 66201-1355 (USA) & LG Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - 26011 Casalbuttano (Cremona)

a: ABI Agripro Bioscences Inc. - 6700 Antioch, P.O. Box 2955 Shawnee Mission, Kansas 66201-1355 (USA)

Cicoria: Variegata Castelfranco di Luisia;

da: Sais S.p.a. - Via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì) & Zorzi sementi S.n.c. dei F.lli Rossetto - Via P. Barozzi, 19 - 35100 Padova

a: Zorzi sementi S.n.c. dei F.lli Rossetto - Via P. Barozzi, 19 - 35100 Padova

Pomodoro: UC 90 VF, UC 105 J e UC 134-1-2- VF;

da: Raci sementi S.p.a. - Via Emilia, 89/A - 43015 Sanguinaro di Noceto (Parma)

a: I.S.I. italiana sementi e ibridi - Via Aspromonte (cabriolo 61) - 43036 Fidenza (Parma)

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 la iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2001:

Anguria: Rodeo;

Indivia Scarola: Ascolana;

Melanzana: Onita e Valentina;

Peperone: Dailygold, Pacific, Rodor;

Pomodoro: Alphamec, Davis UC 82, Earlypeel, Italpeel, Novamech, Parma, Red Express, Supermech e Toboga.

La iscrizione nei registri nazionali, delle sottoelencate varietà non viene rinnovata ed ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sementi delle medesime varietà potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 1994:

Melone: Harmony;

Pomodoro: Pacesetter.

La varietà di Indivia scarola Fiorenza è cancellata dal registro nazionale, ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 la denominazione della seguente varietà viene modificata con la dizione a fianco indicata:

Pomodoro:
da: Samba a: Lothar, decreto ministeriale iscr. 11 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 sono iscritte nei registri delle varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 5 novembre 1991, sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
FRUMENTO DURO	
Adige	Prograin Genetique, Beaucaire (F)
Brindur Cosmodur	Groupement Agricole Essonnois, Maisse (F) & Associazione produttori sementi dell'oltrepò vogherese, Voghera (Pavia)
Fenix	Tenuta di Fontarronco di Di Frassineto Francesca & Roberto, Montagnano (Arezzo)
Fenice	Produttori sementi S.p.a., Bologna
Flavio	Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma
Marmilla	Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari
Nudura	Associazione produttori sementi dell'oltrepò vogherese, Voghera (Pavia)
Parsifal	Claude Camille Benoist, Orgerus (F)
Radioso	CO.S.E.ME S.r.l., Foggia
Tavoliere	Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma
Valbelice	Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Palermo

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
	FRUMENTO TENERO
Calodine	Tenuta di Fontarronco di Di Frassineto Francesca & Roberto, Montagnano (Arezzo)
Festa Libra Veda	Enea, Roma & Isea S.p.a., Falconara Marittima (Ancona)
Drava	Industrijsko Poljoprivredni Kombinat Osijek Ro Institut Za Razvoj I Informatiku, Osijek (YU)
Zena	CO.NA.SE., Conselice, (Ravenna)
	TRITICALE
Antares	Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Sassari
Cume	Florimond Desprez, Capelle en Pevelle (F)
	PATATA
Tango Nikita Docent	Wolf & Wolf, Lelystad (NL)
Gina Romina Salenta	Niederosterreichische Saatbaugenossenschaft Vienna (A)
Novita Windsor Carlita Vital Felsina	Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V., Emmelord (NL)
Mirakel	C.M.K. Stationsweg, Kruiningen (NL)
	ORZO DISTICO
Lombard	Florimond Desprez, Cappelle en Pevele (F)
Angora	Saatzucht Josef Breun GDBRD, Herzogenaurach-Steinbach (D)
Kelibia Glenan Amina	Verneuil Recherche, Verneuil L'Etang (F)
Digersano	Enea, Roma & Cermis, Abbadia di Fiastra, Tolentino (Macerata)
Salus	Cermis, Abbadia di Fiastra, Tolentino (Macerata)
Grit	Veeb Saatzucht und Pflanzgut, Berlino (D)
	CROTONE
Bianca	Stoneville Pedigreed Seed Company, Stoneville (USA)
Soft	T.W. Rogers - Agricultural Products, Waco (USA)
Siokra	Cotton Seed Distributors Ltd., Wee Waa, (Aus)
Palermo Catania	Agrigenetics Co., Eastlake (USA)

92A2096

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI nella seduta del 31 gennaio 1992, ha deliberato quanto segue:

1) l'impresa Naldini S.p.a., con sede e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), non può ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale;

2) l'impresa Breter S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), non può ritenersi, a decorrere dal 1° luglio 1991, in condizione di riorganizzazione aziendale.

92A2129

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 16 aprile 1992, n. 1.13/2-246, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/688 del 10 aprile 1936, con il quale il cognome del sig. Antonio Soban, nato a Duino il 1° giugno 1878, venne ridotto nella forma italiana di «Sobani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Luigia Kojnc ed ai figli Ernesto e Daniela, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 7 febbraio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Ernest Soban, nato a Duino-Aurisina (Trieste) il 18 novembre 1919, residente a Doberdò del Lago (Gorizia), frazione Jamiano, via 1° Maggio n. 34, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Soban» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il provvedimento viene esteso anche alle figlie Adriana, nata a Doberdò del Lago (Gorizia) il 24 luglio 1958 e Rosanna, nata a Doberdò del Lago (Gorizia) il 24 luglio 1958.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Sobani» assunto dalla moglie Milena Gergolet, nata a Doberdò del Lago (Gorizia) il 17 maggio 1922.

Il sindaco di Doberdò del Lago (Gorizia) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 114 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Il sindaco di Duino-Aurisina (Trieste) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Con decreto prefettizio del 16 aprile 1992, n. 1.13/2-263, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/118 San Dorligo della Valle del 6 dicembre 1932 con il quale il cognome del sig. Giovanni Kuret, nato a San Dorligo della Valle (Trieste) il 13 dicembre 1875, venne ridotto nella forma italiana di «Coretti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Maria Comar, al figlio Federico, alla nuora Orsola ed ai nipoti Stoian Federico e Severino, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 13 febbraio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Stojan Coretti di Severino, nato a Trieste il 16 febbraio 1957, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), San Giuseppe della Chiusa n. 137, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kuret» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

92A2130

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1991 recante: «Approvazione dei modelli IVA relativi agli elenchi dei clienti e dei fornitori». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1992).

Nell'allegato 5 al decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pag. 19, terzo capoverso, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «tipo di codifica di registrazione EBCDIC con *bit* di parità *000*», si legga: «tipo di codifica di registrazione EBCDIC con *bit* di parità *ODD*»; al quarto capoverso della stessa pagina, dove è scritto: «tipo di codifica di registrazione *EBCDIC*», si legga: «tipo di codifica di registrazione *ASCII*».

Alla pag. 24 del già citato supplemento ordinario, sotto il punto 2. Elenco clienti ed elenco fornitori su dischetto magnetico dove è scritto:

«Ogni volume (dischetto magnetico) deve avere le seguenti caratteristiche:

Lacel di volume (settore della traccia 00) recante:
nella posizione da 5 a 8 la sigla IVAE;
nella posizione 80 lettera W.

Label di file (settore 8 della traccia 00):
nella posizione da 1 a 4 la sigla HDR1;
nella posizione da 6 a 11 la sigla IVAECF;
nella posizione da 25 a 27 il valore 128 (lunghezza del record dati);
nella posizione da 29 a 33 l'indirizzo del primo settore dell'area dati;
nella posizione da 35 a 39 l'indirizzo dell'ultimo settore allocato all'area dati;
nella posizione da 75 a 79 l'indirizzo del primo settore disponibile dopo l'ultimo registrato.»

si legga:

«Ogni volume (dischetto magnetico) deve avere le seguenti caratteristiche:

Label di volume e label di file recanti rispettivamente le sigle IVAE ed IVAECF nel rispetto degli standard del sistema operativo DOS.».

92A2160

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 31 gennaio 1992 riguardante: «Riparto delle disponibilità finanziarie relative al triennio 1992-1994 per l'adozione di provvedimenti in materia di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 16 aprile 1992).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 15, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte dispositiva riportante i soggetti destinatari, al quinto capoverso, gli importi in miliardi di lire, erroneamente incolonnati, riguardanti gli «Interventi art. 32», devono essere così riportati:

1992	1993	1994
246.285	424.689	87.026

92A2132

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 ottobre 1991 recante: «Autorizzazione alla società I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., in Castelmaggiore, al rilascio di certificazione CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Tra la direttiva n. 85/406 e la direttiva n. 84/535, riportate al secondo capoverso delle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è inserita la direttiva n. 84/534.

92A2133

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200